

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

UFFICIO PUBBLICITÀ TEMPORANEA

LEGGE DI BILANCIO 160/2019 LINK <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/12/30/19G00165/sg>

CODICE DELLA STRADA LINK <https://www.gazzettaufficiale.it/sommario/codici/strada>

REGOLAMENTO CANONE UNICO PATRIMONIALE LINK <http://www.comune.torino.it/regolamenti/395/395.htm>

PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI LINK <http://www.comune.torino.it/regolamenti/248/248.htm>

ESTRATTI REGOLAMENTO COMUNALE N. 395 SULLA DIFFUSIONE DEL MESSAGGIO PUBBLICITARIO

Articolo 2 Presupposto (co. 1 lett. b))

b) la diffusione ed esposizione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Città, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. Non è oggetto di autorizzazione la pubblicità effettuata all'interno di locali, pubblici o privati, ancorché aperti al pubblico, purché non visibile dall'esterno. E' soggetta ad autorizzazione ed al pagamento del relativo canone la pubblicità effettuata negli stadi e negli impianti sportivi anche parzialmente a cielo aperto, nelle aree mercatali scoperte, nelle gallerie pedonali, nelle stazioni di trasporto pubblico, nelle aree della metropolitana sia sottostanti che sovrastanti la superficie del suolo, nei sottopassi e simili. E' altresì soggetta all'autorizzazione la pubblicità collocata nei centri commerciali se visibile dall'esterno;

Articolo 5 Modalità di Pagamento (co. 2)

2. Nel caso di concessioni di suolo pubblico od autorizzazioni di messaggi pubblicitari di durata inferiore o uguale all'anno, il pagamento del canone deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione o della autorizzazione, utilizzando sistemi di versamento previsti dalla legge (ad esempio: PagoPA) ed in vigore nell'anno di riferimento, anche mediante soggetto incaricato della riscossione. Nel caso di concessioni di suolo pubblico, se l'importo del canone è superiore ad Euro 500,00, il canone può essere suddiviso in rate la cui ultima scadenza non può essere successiva alla scadenza della concessione. La prima rata deve essere corrisposta contestualmente al rilascio del provvedimento.

Articolo 17 - Domanda di autorizzazione

1. Chiunque intenda diffondere messaggi pubblicitari deve essere preventivamente autorizzato.
2. La domanda deve essere redatta su moduli in uso presso gli uffici, pubblicati sul sito della Città, la cui trasmissione può avvenire anche a mezzo di applicativi informatici.
3. La domanda di autorizzazione dovrà essere corredata di tutta la documentazione tecnica prevista dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari cui si fa rinvio. Per gli impianti da collocarsi in aree soggette a vincolo paesaggistico-ambientale, oltre alla documentazione di cui sopra dovrà essere presentata la relazione paesaggistica - in forma semplificata - prevista dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005.
4. La domanda deve essere presentata anche se la diffusione del messaggio pubblicitario è esente dal pagamento del canone, fatte salve le eccezioni previste dal presente titolo e nel caso in cui si intenda modificare un mezzo pubblicitario già autorizzato.
5. Qualora la domanda sia relativa ad un messaggio in lingua straniera o dialettale, deve essere corredata dalla traduzione dello stesso in lingua italiana.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

UFFICIO PUBBLICITÀ TEMPORANEA

6. Le autorizzazioni pubblicitarie si distinguono in permanenti e temporanee. Sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale. Sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
7. Il rilascio dell'autorizzazione per la diffusione di messaggi pubblicitari che comportano la posa in opera di impianti è subordinata al parere favorevole dei competenti Servizi comunali.
8. Qualora la pubblicità comporti l'occupazione di spazi ed aree di proprietà comunale o dati in godimento ovvero su aree private ad uso pubblico, l'autorizzazione del mezzo pubblicitario costituisce concessione all'uso dell'area pubblica, limitatamente alla porzione di suolo corrispondente alla proiezione a terra dell'impianto pubblicitario.
9. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o da un suo rappresentante.
10. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo della autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti di natura patrimoniale e tributaria divenuti definitivi o per obbligazioni non assolte derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative divenute definitive. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda al versamento delle rate concordate, nell'osservanza del piano stabilito.
11. Ai fini della semplificazione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento nonché dei pareri dovuti dai competenti settori/enti tecnici, sarà possibile attraverso provvedimenti dirigenziali adottare specifiche modalità operative per le istruttorie di propria spettanza.

Articolo 18 bis - Pubblicità su veicoli

1. La pubblicità sui veicoli è disciplinata dal presente Regolamento e, per quanto ivi non espressamente stabilito, dalla Legge 27 dicembre 2019 n. 160, articolo 1, commi da 816 a 848.
2. Il collocamento di messaggi pubblicitari su veicoli deve essere effettuato anche nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23 del Codice della Strada in combinato disposto con l'articolo 57 del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.

Articolo 24 - Impianti pubblicitari autorizzabili e vietati

1. Nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari sono autorizzabili le seguenti tipologie di impianti pubblicitari:
 - a) insegne frontali, insegne a bandiera, insegne nei portici, insegne nel terreno;
 - b) impianti di cartellonistica pubblicitaria, impianti per affissioni, impianti su elementi di arredo urbano;
 - c) bandiere, striscioni, stendardi, teli, gonfaloni, aeromobili, palloni frenati, dirigibili, proiezioni luminose, locandine, pubblicità a pavimento, pubblicità su veicoli;
 - d) riproduzioni video su suolo o su pareti esterne degli edifici se ubicati in ambiti pedonali, previa verifica del regolamento di attuazione del Codice della Strada;
 - e) riproduzioni video visibili dall'esterno posizionate all'interno di locali.Con delibera di Giunta, tenuto conto delle prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle valutazioni espresse dai competenti servizi tecnici, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunale, può essere stabilito il numero massimo ovvero la superficie massima degli impianti di cui al precedente punto b).
2. Tenuto conto dei limiti imposti dal Codice della Strada sono vietati:
 - a) i mezzi pubblicitari di qualunque specie e le tende che per dimensioni, forma, colore, disegno ed ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale ovvero renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia;
 - b) gli impianti di affissione e cartellonistica collocati su suolo pubblico o privato posizionati a meno di metri 3 dagli incroci e dagli impianti semaforici;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

UFFICIO PUBBLICITÀ TEMPORANEA

- c) i mezzi pubblicitari rifrangenti o luminosi che possono produrre abbagliamento;
- d) i mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose con l'inserimento di luci di colore rosso, verde o giallo, collocati ad una distanza inferiore a metri 15 dagli impianti semaforici (ad eccezione delle deroghe previste dalla legge);
- e) cartelli, piloni, paline relativi ai punti di vendita carburanti al di fuori delle loro singole aree di esercizio;
- f) la collocazione di qualunque installazione pubblicitaria diversa da quella segnaletica sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate ed in corrispondenza delle intersezioni;
- g) l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali;
- h) l'affissione di manifesti al di fuori degli appositi spazi.

3. Sono inoltre vietate:
- a) le scritte con caratteri adesivi collocate fuori dal vano della vetrina e della porta d'ingresso dell'esercizio;
 - b) le scritte con vernice su fondo stradale, sugli alberi e sui pali;
 - c) mezzi pubblicitari di qualsiasi genere sugli alberi, arbusti, siepi, monumenti e fontane;
 - d) l'apposizione sui chioschi di mezzi pubblicitari non attinenti all'attività svolta;
 - e) le iniziative pubblicitarie, su qualsiasi mezzo pubblicitario, aventi ad oggetto i servizi funerari genericamente intesi, effettuate a meno di 250 metri dal perimetro dell'area occupata da ospedali, case di cura, camere mortuarie, ricoveri, istituti per anziani, cimiteri. Sono escluse dal divieto unicamente le insegne d'esercizio indicanti la sede dell'attività.

4. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Articolo 25 - Norme tecniche degli impianti pubblicitari temporanei in occasione di manifestazioni e iniziative varie

1. Nella parte A del territorio comunale, così come individuato nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari non è mai ammessa la collocazione di cartelli, tabelloni e paline a carattere temporaneo, salvo i totem pedonali. Possono invece essere autorizzati cartelli e tabelloni temporanei su steccati, cantieri e recinzioni provvisorie.

2. La collocazione temporanea di altri supporti pubblicitari provvisori è autorizzata esclusivamente in occasione di saloni di esposizione, manifestazioni, mostre, convegni a carattere istituzionale, commerciale, culturale, politico, sindacale, religioso, sportivo e di altre manifestazioni di rilevante interesse per la Città. Le suddette forme pubblicitarie possono rimanere in opera durante il periodo della manifestazione cui si riferiscono e comunque per un tempo non superiore ai 30 giorni, compresi i tempi necessari per la posa in opera e rimozione e non possono essere rinnovate, salvo quelle di cui siano titolari le istituzioni pubbliche.

3. Le paline, con le limitazioni e le modalità tecniche previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, possono essere collocate anche per iniziative commerciali, anche collegate alle manifestazioni succitate, per un periodo massimo (compresi i tempi necessari per la posa in opera e rimozione) di 15 giorni, coincidenti con la prima o la seconda quindicina di ogni mese, e possono essere rinnovate solo in coincidenza del primo giorno successivo alla scadenza qualora disponibili.

4. Le paline con frecce indicatrici del luogo delle manifestazioni, in numero massimo di 100 per ogni manifestazione, dovranno essere collocate secondo l'itinerario di interesse delle medesime, rispettando la specifica normativa vigente in materia di segnaletica per la circolazione stradale.

5. Gli impianti pubblicitari presenti nelle manifestazioni in aree aperte al pubblico, autorizzate dalla Città, non sono soggette all'applicazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari purché collocati esclusivamente all'interno delle aree richieste con l'occupazione del suolo e nei giorni autorizzati per la realizzazione delle manifestazioni.

Articolo 26 Esoneri Esenzioni (co. 1 e co. 2)

1. Sono esonerati dall'autorizzazione e esentati dal pagamento del canone:
- a) la pubblicità comunque realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

UFFICIO PUBBLICITÀ TEMPORANEA

quando si riferisce all'attività negli stessi esercitata e non è visibile dall'esterno;

b) i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine, sulle porte d'ingresso e sulle serrande dei locali di cui al punto a), purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso o serranda;

c) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza di queste, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta che non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato;

d) i mezzi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;

e) gli avvisi al pubblico riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità di superficie complessivamente non superiore a mezzo metro quadrato;

f) gli avvisi al pubblico riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, la cui superficie non sia superiore ad un quarto di metro quadrato;

g) i mezzi pubblicitari comunque realizzati all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferiscano alle rappresentazioni in programmazione nel locale medesimo;

h) i mezzi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita;

i) le targhe professionali di superficie non superiori ad un quarto di metro quadrato collocate presso l'ingresso di edifici ove si svolge l'attività pubblicizzata, limitatamente ad una per attività e purché l'edificio non sia sottoposto a vincoli e vengano osservate le prescrizioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari;

l) i mezzi pubblicitari di superficie inferiore a trecento centimetri quadrati, con esclusione di qualunque fattispecie di affissione abusiva;

m) i mezzi pubblicitari collocati all'interno di androni e/o cortili purché non visibili dall'esterno;

n) le vetrine adibite ad esposizioni dei prodotti destinati alla vendita;

o) le locandine e la pubblicità effettuata in forma sonora non relative ad attività commerciali, artigianali, industriali e professionali.

2. Sono esenti dal pagamento del canone ma necessitano di autorizzazione:

a) le iniziative, di natura istituzionale, pubblicitarie effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, partecipate comunali in ambito culturale, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;

c) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di Regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;

d) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

e) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:

1. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

UFFICIO PUBBLICITÀ TEMPORANEA

- f) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- g) le insegne relative alle testate della stampa giornaliera e periodica, anche se luminose, collocate alle condizioni previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari sulle edicole, sui chioschi, nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove se ne effettua la vendita purché non superino nel loro insieme i 5 metri quadrati;
- h) le insegne apposte su chioschi od edicole che hanno assunto una vocazione sociale come portinerie di comunità con finalità di "cohousing di rione";
- i) la pubblicità provvisoria esterna al ponteggio, di superficie non superiore a quella permanente già in opera, qualora la medesima sia occultata da ponteggi o strutture similari, limitatamente al periodo interessato dai lavori;
- l) la pubblicità quando è rispondente ad un preminente interesse pubblico individuato con espressa deliberazione della Giunta Comunale;
- m) le iniziative pubblicitarie temporanee inerenti la donazione di sangue ed organi.

Articolo 27 Riduzione del Canone (co. 1 e co. 2)

1. La tariffa del canone, previo rilascio di autorizzazione, per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotta al 50% per:

- a) la pubblicità effettuata da organizzazioni politiche e sindacali, comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione del Comune di Torino, della Città Metropolitana di Torino, della Regione Piemonte;
 - c) la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d) la pubblicità effettuata dalle scuole "paritarie" riconosciute dal Ministero dell'Istruzione ai sensi della Legge 62/2000;
 - e) nel caso - disposto con deliberazione della Giunta Comunale - previsto nel comma 2, lettera l) dell'articolo 26, quando non vi ricorre l'esenzione.
- Nel caso delle iniziative pubblicitarie di cui ai punti b), c), d) del presente articolo, la superficie complessivamente occupata da eventuali sponsor sarà soggetta a canone a tariffa intera.

2. Sulla base degli indirizzi approvati annualmente dal Consiglio Comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, possono essere definite le percentuali di riduzione ovvero di esenzione, nonché i riferimenti territoriali considerati, al fine di agevolare le iniziative pubblicitarie, in presenza di:

- a) attività commerciali ed artigianali insediate in zone della città nelle quali si svolgono lavori di pubblica utilità che precludono il traffico veicolare o pedonale per una durata superiore a sei mesi, per tutto il periodo interessato dalla predetta limitazione;
- b) attività commerciali ed artigianali interessate da grandi cantieri per la realizzazione di imponenti lavori pubblici di lunga durata quali la costruzione della metropolitana, dei passanti ferroviari ed insediate oltre che nelle aree precluse al traffico veicolare o pedonale, di cui alla precedente lettera a), anche nelle vie trasversali, a ridosso delle zone di esclusivo cantiere, che sopportano l'incremento del traffico derivante dalla diminuzione dell'accessibilità dell'area preclusa.